

Regolamento sulla partecipazione popolare e sulla istituzione del Laboratorio della cittadinanza del Municipio Roma I

CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ, OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Principi generali e finalità.

1) Il Municipio Roma I riconosce nella democrazia partecipativa e nell'attivismo civico due dimensioni necessarie alla formazione delle decisioni di valenza sociale, economica, culturale e ambientale o di ogni altra materia rientrante nelle competenze degli organi di governo locale, individuando nella partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale un diritto ed un metodo fondamentali per la migliore tutela dell'interesse generale ed il bene della collettività.

2) Ai fini del presente Regolamento, i processi democratici partecipativi, sia nella forma della democrazia partecipativa che dell'attivismo civico, sono intesi quale modalità di coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici e culturali, che abbiano caratteri adeguati di rilevanza rispetto al tema e/o alla zona urbana di riferimento nelle fasi di programmazione, attuazione e verifica dell'operato dell'amministrazione locale. Tale coinvolgimento, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza delle azioni amministrative, si concretizza in pratiche di informazione, dialogo, consultazione, collaborazione e partenariato.

3) Fermo restando che la possibilità di presentare osservazioni, suggerimenti, contributi, proposte e progetti, è libera e può avvenire in qualsiasi momento, da parte di chiunque, il Municipio, nelle materie e sugli atti di propria competenza e che abbiano comunque incidenza sul proprio territorio, individua nella realizzazione di percorsi partecipativi con carattere strutturale e di non occasionalità, una opportunità di confronto con il punto di vista dei cittadini, primi destinatari delle azioni di governo locale, e di valorizzazione delle informazioni e delle competenze che emergono dal territorio.

4) Il presente Regolamento definisce quindi modalità e strumenti volti a:

- dare continuità al diritto dei cittadini di esercitare forme di democrazia partecipata nei confronti del Municipio,
- impegnare lo stesso Municipio al riconoscimento di iniziative e proposte direttamente promosse dai cittadini.

Il Regolamento precisa altresì le regole per l'istituzione ed il funzionamento del Laboratorio della cittadinanza, quale luogo deputato alla autonoma e libera attività delle realtà del territorio del Municipio Roma I per lo svolgimento di attività di informazione, dialogo, consultazione, collaborazione e partenariato tra i cittadini, l'amministrazione locale, altre istituzioni e organismi competenti, da individuare di volta in volta.

5) Il presente Regolamento è ispirato ai principi contenuti nella Delibera del Consiglio Comunale 57/2006 e si propone di dare attuazione concreta al principio di sussidiarietà di cui al quarto

comma dell'art.118 della Costituzione inteso come sviluppo del rapporto orizzontale e paritario tra pubblica amministrazione e cittadini nel perseguimento dell'interesse generale.

Art. 2 I soggetti della partecipazione, definizione e requisiti

Alle procedure definite nel Regolamento e connesse allo sviluppo ed alla tutela del territorio municipale in relazione alle tematiche socio-economico-culturali-ambientali, possono partecipare:

1) le persone giuridiche o enti di fatto portatori d'interessi diffusi, coerentemente con lo scopo sociale disciplinato dallo Statuto, e precisamente le associazioni e i comitati che:

- abbiano sede e operino nel territorio del Municipio Roma I;
- non abbiano finalità lucrativa;
- possiedano un indirizzo email;
- sebbene non abbiano sede principale nel territorio del Municipio Roma I, tuttavia vi operino tramite organismi o sedi decentrate;
- siano portatori di interessi diffusi;
- non siano movimenti riconducibili a partiti politici o settori o organismi territoriali di partiti o i cui responsabili ricoprono incarichi e/o cariche politiche;
- pratichino le loro attività secondo prassi non violente e non discriminatorie nei confronti di minoranze etniche, religiose, politiche, di genere, di identità di genere e di orientamento sessuale;
- non abbiano lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo associativo in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione.

2) le aggregazioni spontanee, prive di Statuto e di Organi Sociali, sorte attorno a singole e specifiche questioni o progetti, rivendicazioni o mobilitazioni d'interesse collettivo o diffuso di rilevanza territoriale, che:

- depositino presso l'Ufficio di Presidenza del Municipio una dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 8);
- abbiano la propria sede e/o operino nel territorio del Municipio Roma 1 ovvero, in alternativa, abbiano la sede principale al di fuori del territorio del Municipio e operino in questo attraverso organismi o sedi decentrate. I soggetti privi di sede devono operare esclusivamente o prevalentemente nel territorio del Municipio, in relazione al singolo progetto, alla singola questione, rivendicazione o mobilitazione d'interesse collettivo o diffuso che ne ha determinato la nascita;
- non abbiano finalità lucrativa;
- non siano movimenti riconducibili a partiti politici o i cui responsabili ricoprono incarichi e/o cariche politiche;
- pratichino le loro attività secondo prassi non violente e non discriminatorie nei confronti di minoranze etniche, religiose, politiche o di genere, di identità di genere e di orientamento sessuale;
- possiedano un indirizzo email.

3) I cittadini residenti, domiciliati e/o che lavorano nel territorio del I Municipio, che aderiscono, promuovono e sostengono le associazioni e/o le aggregazioni di cui ai commi 1) e 2) di questo articolo.

Resta fermo il diritto per ogni singolo cittadino di far pervenire osservazioni e proposte al Municipio e ai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Di tali osservazioni e proposte si dovrà dar conto nei processi partecipativi e le stesse dovranno essere rese pubbliche.

Art. 3 Atti sottoposti alla procedura partecipativa

Possono essere sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento: i piani, i progetti, i programmi, gli interventi che abbiano valenza sociale, economica, culturale, ambientale, o che riguardino l'organizzazione di servizi di competenza del Municipio o di altri Uffici dell'Amministrazione Comunale, se implicano interventi da parte del Municipio per competenza territoriale e di cui all'art 4), ovvero che vengano segnalati da almeno 500 cittadini/soggetti del territorio, di cui all'Art. 2) comma 3), e, parimenti, le proposte ed i progetti che emergono dall'attivismo civico, di competenza municipale come definite dallo Statuto del Comune di Roma Capitale e dal Regolamento per il decentramento amministrativo, in merito alle materie di cui al precedente art. 1) ed alle modalità di cui all'art. 5).

Resta esclusa dal presente regolamento la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo, di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i..

Art. 4 Le azioni del Municipio

Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane, sociali, ambientali e culturali e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, il Municipio Roma I, nell'ambito delle proprie competenze, adotta misure idonee per:

- 1) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi;
- 2) organizzare il materiale divulgativo sui piani e programmi e su ogni iniziativa o provvedimento sulle materie sopra citate, aventi effetti sul territorio municipale, nonché rendere disponibile personale tecnico-amministrativo in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi oltre che predisporre ogni supporto logistico organizzativo e procedurale, per lo svolgimento delle iniziative e degli eventi di consultazione e progettazione partecipata;
- 3) organizzare la raccolta dei contributi consultivi;
- 4) assicurare un proprio responsabile del procedimento per ciascun processo partecipativo avviato.

Il Municipio Roma I supporta, inoltre, le attività volte a:

- a) assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito internet del Municipio Roma I e del sistema informativo;
- b) raccogliere le istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti.

Nei rapporti con i cittadini che partecipano attraverso segnalazioni e proposte il Municipio assume il principio della massima trasparenza e della comunicazione tempestiva, impegnandosi a motivare ogni decisione apportata, per ciascuna delle fasi del processo partecipativo di cui agli articoli 5) e 6).

Art. 5 Lo svolgimento del processo partecipativo promosso dal Municipio

Il procedimento partecipato attivato dal Municipio Roma 1 si struttura, progressivamente, attraverso alcune o tutte le fasi previste, a seconda della tipologia delle azioni poste in essere:

a) INFORMAZIONE.

Prevede la raccolta, l'organizzazione e la divulgazione in formato elettronico della documentazione, riconosciuta completa ed idonea (piano, progetto, ecc.) e dei relativi materiali informativi in possesso del Municipio, e l'invio della stessa agli iscritti al Registro e comunque a tutti i soggetti di cui all'art. 2) del regolamento, con l'indicazione del termine per la eventuale presentazione di osservazioni.

La fase di informazione ha una durata di 15 giorni dall'invio della documentazione completa.

Gli stessi materiali devono essere resi accessibili anche in formato cartaceo per chiunque ne voglia prendere visione.

b) DIALOGO E CONSULTAZIONE.

Ha una durata di massima di 50 giorni in cui, nei primi 30, sono organizzati incontri sulla base della documentazione fornita dal Municipio e/o dai soggetti partecipanti.

I risultati dei contributi raccolti a conclusione di questa fase, che può prevedere anche la forma del "dibattito pubblico" indetto dal Municipio, riceveranno risposta motivata da parte degli organismi competenti entro e non oltre i 20 giorni successivi al ricevimento della relativa documentazione.

c) COLLABORAZIONE E PARTENARIATO.

Questa fase è finalizzata alla formalizzazione e alla realizzazione di attività di appoggio, supporto, condivisione, messa in comune di competenze e risorse materiali ed immateriali, nel rispetto dei rispettivi ruoli e mandati, da parte del Municipio e dei soggetti della partecipazione, sull'oggetto e gli obiettivi del procedimento di partecipazione.

La collaborazione ed il partenariato saranno avviati a seguito della conclusione delle fasi precedenti, tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità e la concreta possibilità.

d) ESITO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO.

A conclusione di ogni processo partecipativo, concluso in una qualsiasi fase tra le precedenti ai commi a) b) c), sarà redatto da parte del Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 un verbale di rendicontazione delle attività e dei loro esiti, da allegare ai relativi atti amministrativi.

Tale documento dovrà essere esaminato dagli organi competenti del Municipio che dovranno pronunciarsi con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte del Responsabile del procedimento.

e) MONITORAGGIO.

E' finalizzato a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati, evidenziando le valutazioni generali rispetto alle proposte avanzate. A tale fine, il Municipio favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza.

I dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, compreso l'esito delle proposte e dei progetti presentati, e le eventuali modifiche apportate agli atti durante l'intero iter, sono resi disponibili attraverso il sito internet del Municipio.

La durata complessiva delle fasi a) e b) non deve essere, comunque, superiore a tre mesi, con possibilità di proroga, per casi motivati, fino ad ulteriori tre mesi.

Le fasi di collaborazione e partenariato c) e di monitoraggio e) avranno, rispettivamente, una durata connessa alla realizzazione delle azioni connesse e alla verificabilità degli effetti delle decisioni e degli atti scaturiti dal processo partecipativo in questione.

Art. 6 Lo svolgimento del processo partecipativo promosso dai cittadini

L'attivazione dello stesso procedimento di cui all'art.5, secondo gli stessi tempi, criteri e modalità, può avvenire anche su richiesta dei cittadini, come da art. 2.

La richiesta deve contenere, almeno:

- a) l'oggetto o la materia di interesse diffuso del processo partecipativo;
- b) tutti gli elementi identificativi del soggetto proponente pena l'archiviazione.

L'istanza di proposta deve essere inoltrata all'Ufficio di Presidenza che la esamina preventivamente.

Per ciascun processo avviato, il Municipio metterà a disposizione dei proponenti e dei partecipanti gli strumenti di informazione e comunicazione, come da art.5, e nominerà un responsabile del procedimento.

Art. 7 Competenze organizzative del Municipio

Nell'ambito del Municipio Roma I sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento.

Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi oggetto di partecipazione e di promuovere, nonché organizzare i processi di partecipazione, le U.O. competenti, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, attivano gli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo.

Su esplicita segnalazione dei cittadini e dei soggetti della partecipazione possono essere invitati alla fase di consultazione: esperti e tecnici, responsabili e/o dirigenti degli uffici municipali, il Presidente del Municipio (o suo delegato), Assessori, Presidenti e/o componenti delle commissioni consiliari, consiglieri municipali.

Art. 8 Registro dei soggetti richiedenti/partecipanti al processo partecipativo

Per facilitare le procedure partecipative e la comunicazione con i cittadini è istituito presso l'Ufficio di Presidenza – che lo gestisce – un Registro al quale possono iscriversi singoli cittadini, associazioni, comitati, ecc. , previa indicazione di tutte le informazioni atte alla propria reperibilità e alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art.2) del presente regolamento.

Ove le informazioni si rivelano inesatte o mendaci l'iscrizione al Registro decade.

CAPO II – ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI CITTADINANZA DEL MUNICIPIO ROMA 1

Art. 10 Laboratorio di cittadinanza del Municipio Roma 1

1. E' istituito il Laboratorio di cittadinanza del Municipio del Municipio Roma I quale luogo dedicato ad ospitare i procedimenti di partecipazione di cui al presente regolamento.
2. Fanno parte della Laboratorio di cittadinanza i soggetti iscritti al Registro della Partecipazione di cui al precedente art. 8.
3. La sede della Laboratorio di cittadinanza del Municipio Roma I sarà individuata con successivo provvedimento di Giunta Municipale che ne disciplinerà anche le modalità di utilizzazione;
4. Il Laboratorio di cittadinanza è il luogo fisico ove svolgere i procedimenti di partecipazione, gli incontri, le consultazioni, i tavoli relativi ai singoli procedimenti. Inoltre il Laboratorio di cittadinanza del Municipio costituisce il luogo e l'istituzione che realizza la partecipazione dei cittadini in maniera permanente, l'incontro fra le istituzioni e gli uffici della P.A. ed i cittadini, nonché il luogo e la sede di riunione, dibattito e confronto a disposizione delle associazioni, dei comitati e dei cittadini, per facilitare la discussione, il libero confronto e lo scambio d'idee, la conoscenza e l'apprendimento reciproco, agevolando l'elaborazione di contributi, proposte e progetti nell'ambito delle attività di partecipazione disciplinate dal presente Regolamento. L'individuazione, l'accesso, la gestione e l'utilizzo dei locali della sede del Laboratorio di cittadinanza del Municipio saranno disciplinati da un apposito Regolamento, concordato con i soggetti iscritti al Registro e sottoposto alla successiva approvazione del Consiglio Municipale.

CAPO III – VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Articolo 11

Il presente Regolamento è in vigore in via sperimentale per un anno dalla sua approvazione.